SARA assicurazioni spa
Assicuratile ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 60.750.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolano il contratto

Mod. 250/A Ed. 7/94

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

INDICE

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

definizioni pag. 7
norme pag. 8

L'AUTO

definizioni pag. 11

norme

per responsabilità civile pag. 12
per incendio, furto e rapina pag. 19
per guasti pag. 23
per eventi speciali pag. 26
per globale complementari (fermo, r.c. trasportati, perdite pecuniarie da incendio - furto - rapina, rottura cristalli, dissequestro autoveicolo, rinuncia all'azione di rivalsa, perdita chiavi, ritiro patente) pag. 28
per tutela più pag. 32

IL CONDUCENTE

definizioni pag. 33
norme per infortuni pag. 34

LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI ACI pag. 38

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO pag. 39

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

— **Assicurazione:** il contratto di assicurazione

— **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione

— **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione

— **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

— **Impresa:** SARA assicurazioni spa

— **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa

— Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

— **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

— **Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro

— **Risarcimento:** la somma dovuta a terzi in caso di sinistrò.

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (vedi anche art. 2.3)

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 6 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'ari 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'ari 1901 C.C.

1.4 Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa, per quanto riguarda la garanzia R.C.A., la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di noii accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'ari. 1901 C.C., secondo comma.

1.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.6 Aggravamento del rischio (vedi anche artt. 2.3 e 2.6)

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.7 Diminuzione del rischio (vedi anche art. 2.6)

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche artt. 2.11, 3.7, 4.7, 5.6, 6.6, 8.12)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale é assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'ari. 1915 C.C.

1.9 Disdetta in caso di sinistro (non applicabile alla garanzia di Responsabilità Civile di Legge)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.10 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Salvo quanto previsto dall'art. 1.4, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 Foro competente

Foro competente, a scelta dell'attore, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

1.13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

L'AUTO

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

— **Legge:** la legge 24 Dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni

— **Regolamento:** il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni

— R.C.A.: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

— **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi

— Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

— **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione

— **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene

— **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene

— **Valore commerciale:** il valoredell'autoveicolocorrispondentea quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca

— **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo

— **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

— **Sinistro totale:** perdita anche temporanea dell'autoveicolo

— **Danno totale:** la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori a! valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro

— **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro

— **Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane acarico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo

— **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

2.1 Oggetto dell'assicurazione (rischi assicurati)

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autoveicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli in aree private. --
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.
In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:
— se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
— nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
— nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
— nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
— nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
— nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.
Per la circolazione sul territorio di Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio; in difetto l'Impresa provvedere ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale Itolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato.
Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato.
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è stata rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti affi. 2.2 e 2.3.

2.5 Forme assicurative

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 251/A) con riferimento alla Condizione Speciale E (franchigia fissa e assoluta) oppure F (Bonus/Malus), di cui al successivo art. 2.14.

2.6 Trasferimento della proprietà dell'autoveicolo

Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione (caso A), salvo che il cedente chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo ceduto, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso B).
Relativamente al caso:

A) trasferimento di proprietà dell'autoveicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione:
   — il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;
   — l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione **e** contrassegno.

   Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
   Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.
   L'acquirente, qualora documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso autoveicolo, non è tenuto a subentrare nella polizza ceduta che sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, senza restituzione dei premi pagati.

B) qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione *e* il contrassegno relativi all'autoveicolo ceduto, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

2.7 Cessazione di rischio per distruzione e demolizione od esportazione definitiva dell'autoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione e demolizione o esportazione definitiva dell'autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione del rischio.

2.8 Sospensione in corso di contratto

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi:
— di furto dell'autoveicolo;
— di contratti di durata inferiore all'anno.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.
All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tate durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.
La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia • il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

2.9 Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente una attestazione che contiene:
— la denominazione dell'Impresa;
— il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
— il numero del contratto di assicurazione;
— la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
— la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
— nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
— i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
— la firma dell'assicuratore.
L'attestazione è rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria
L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
— sospensione della garanzia nel corso del contratto;
— contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
— contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
— contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
— estinzione del contratto per cessione del veicolo assicurato;
— furto del veicolo senza ritrovamento.

2.10 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
— 1 ° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

— periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.11 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio.

2.12 Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

2.13 Risoluzione del contratto perii furto dell'autoveicolo

In caso di furto dell'autoveicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successive alla data del furto stesso.
L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto.

2.14 Condizioni speciali

Operante solo quella relativa alla forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

E) Franchigia fissa e assoluta
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
Resta fermo il disposto dell'art. 1.4.

F) Bonus Malus
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'ari. 2.10, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 determinati secondo la tabella di merito (indicata sub A):

A - Tabella di merito

classi di merito	coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito pattuita fra le Par-

ti se relativo a:

a) veicolo non assicurato da oltre 3 mesi o assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus;
b) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o dopo una voltura;
e) veicolo in precedenza assicurato all'estero.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alla precedente leti, b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'ari. 2.9, ovvero dall'eventuale contratto temporaneo, rilasciati dal precedente assicuratore, sempreché non siano trascorsi oltre 3 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa. Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa.

In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato alla classe di merito 18. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive (indicata sub B) a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla data di eliminazione, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio del premio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato una nuova

B - Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

attestazione sullo stato del rischio.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri computati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

2.15 Condizioni particolari

Operanti anche se non derivanti dall'obbligo di Legge.

Trasporto vittime della strada
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 300.000, le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Carico e scarico
L'Impresa assicura la responsabilità civile del Contraente e — se persona diversa — del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sull'autoveicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Rimorchio
Nel caso il veicolo indicato nel frontespizio di polizza sia un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

2.16 Condizioni aggiuntive

Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

H) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate In conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'ari. 2.2
Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti 0 collaboratori anche occasionali, l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:
— se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
— nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

3.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

a) incendio;
b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
e) azione del fulmine;
d) furto;
e) rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto, consumato ò tentato.

Sono compresi, altresì, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive, a condizione che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore ricompreso in quello dichiarato.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verzicatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
e) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
d) verificatisi in occasione di partecipazione a corse e gare ed alle relative prove o allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI e dagli Automobile Club locali;
e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
f) concernenti:
   — apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo;
   — accessori e pezzi di ricambio non forniti dalla casa costruttrice;
   — accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;
   — dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;
g) da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi dichiusuraedi sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

3.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

3.4 Scoperto relativo alle garanzie Furto e Rapina - Limiti di indennizzo

La garanzia è prestata, ove previsto, con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

Relativamente alle apparecchiature audio-fonovisive l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

3.5 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se comprese nella formula prescelta.

Ricorso vicini

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di L.100.000.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese — quale civilmente responsabile ai sensi di legge — per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenutp nel ser-

batoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.
L'assicurazione comprende, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.
Sono esclusi i danni:
— alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
— da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
— risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:
a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi p a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 1.000.000 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio verificatosi in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.
La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000 per ciascun sinistro.

Danno da furto di cose non assicurate
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo stesso.
La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di L. 50.000 per ciascun sinistro.

Indennità auto sostitutiva
L'Impresa in caso di sinistro totale da incendio o furto e rapina corrisponde fino al massimo di sette giorni un'indennità giornaliera di:
— L. 30.000, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino **a** L. 15.000.000;
— L. 50.000, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a L. 15.000.000.

Indennità speciale
L'Impresa, in aumento agli indennizzi dovuti per incendio, furto e rapina, in caso di sinistro totale corrisponde un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, con il massimo di L. 500.000, per eventuali maggiori spese quali la perdita di effetti personali.

3.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.
Le garanzie sono prestate senza l'applicazione degli scoperti di cui agli artt. 3.4 e 3.5.

Super - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.

Normale - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.
Le garanzie sono prestate senza applicazione degli scoperti di cui agli artt. 3.4 e 3.5.

Media - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

Base - La garanzia è operante per i danni totali e parziali e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 3.5): danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali.

Minima - La garanzia è operante per i soli danni totali e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 3.5): danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali.

3.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliato avviso all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi sociopolitici e da furto di cose non assicurate, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità competente **e** da questa vistata.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

3.8 Determinazione dei danni Indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 3.9 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza.

3.9 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 3.8, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulta superiore a L. 40.000.000, I.V.A. compresa.

3.10 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione all'Impresa da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

— in caso di **Incendio:** copia del verbale delle Autorità intervenute;
— in caso di **furto totale senza recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico e certificato di perdita di possesso, rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); su richiesta dell'Impresa, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
— in caso di **furto totale con recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
— in caso di **furto parziale, incendio per eventi sociopolitici, furto di cose non assicurate:** attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'auto-

veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 3.8, il contravalore.
In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempreché sia stata presentata la prescritta documentazione.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

3.11 Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, a mezzo arbitrato, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. In caso di disaccordo i Periti devono eleggerne un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, ad iniziativa della Parte più diligente, vengono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.
Le Parti devono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina, per la Parte inadempiente, viene demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.
Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

3.12 Recupero dell'autoveicolo rubato

In caso di recupero dell'autoveicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a darne subito avviso all'Impresa ed a presentare il verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità.

Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dall'autoveicolo in conseguenza del furto. Se invece l'Impresa abbia risarcito integralmente il danno, l'autoveicolo rimane di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. Qualora l'Impresa rimanga proprietaria dell'autoveicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia dell'autoveicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito il danno soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione tra Impresa e Assicurato salva la facoltà dell'Assicurato stesso di conservare la proprietà dell'autoveicolo recuperato, restituendo l'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dall'autoveicolo stesso.

3.13 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale — Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

3.14 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

4.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, in relazione alla formula prescelta e nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

a) urto con ostacoli di qualsiasi genere;
b) ribaltamento;
e) fuoriuscita di strada accidentale;
d) collisione con altri veicoli.

Dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si compie il settimo anno, dalla data della prima immatricolazione dell'autoveicolo, la garanzia è prestata unicamente per il caso di collisione con veicolo identificato.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) avvenuti in occasione di guida da parte di persona non munita di regolare patente;
b) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
e) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
e) verificatisi in occasione di partecipazione a corse e gare ed alle relative prove o allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI e dagli Automobile Club locali;
f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
l) alle ruote (cerehioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'ari. 4.1 ;
m) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

4.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

4.4 Scoperto

La garanzia è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

4.5 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se comprese nella formula prescelta.

Indennità auto sostitutiva

L'Impresa, qualora il danno indennizzabile risulti di importo superiore a L. 1.000.000, corrisponde all'Assicurato, per ciascuna giornata (8 ore lavorative) tecnicamente occorrente alla riparazione e con un massimo di 7 giorni per periodo di assicurazione, un'indennità giornaliera di:

— L. 30.000 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a L. 15.000.000;
— L. 50.000 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a L 15.000.000.

Per la determinazione del tempo occorrente si farà riferimento al tempario edito dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

In caso di danno totale l'indennità verrà corrisposta per un periodo convenzionalmente stabilito in 7 giorni.

Limitazione della rivalsa

L'Impresa eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. limitatamente alla parte di risarci-

mento dovuta dal terzo responsabile, che, sommata all'indennizzo corrisposto in base alla presente polizza, risulti superiore al 100% del danno subito dall'autoveicolo assicurato.

4.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

Massima - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): indennità auto sostitutiva e limitazione della rivalsa.

Super - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende la garanzia aggiuntiva limitazione della rivalsa (art. 4.5).

Media - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e non comprende alcuna garanzia aggiuntiva.

Base - La garanzia è operante per i soli danni conseguenti a collisione con veicolo identificato e non comprende alcuna garanzia aggiuntiva. La mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente comporta la decadenza totale del diritto all'indennizzo.

4.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliato avviso all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

4.8 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.9, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza.

4.9 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.8, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli di cui il costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulta superiore a L 40.000.000, I.V.A. compresa.

4.10 Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua

dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 4.8, il controvalore.

4.11 Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, a mezzo arbitrato, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. In caso di disaccordo i Periti devono eleggerne un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, ad iniziativa della parte più diligente, vengono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Le Parti devono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina, per la Parte inadempiente, viene demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

4.12 Estinzione dell'assicurazione in caso di slnltro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

4.13 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

5.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, in relazione alle formule prescelte **e** nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

a) eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
e) atti di vandalismo;
d) grandine.

5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
e) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
d) da furto e rapina.

5.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

5.4 Scoperto

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di:

- L. 200.000, per gli eventi di cui all'art. 5.1, lettere a), b) e d);
— L. 500.000, per gli atti di vandalismo di cui all'art. 5.1, lettera e).

5.5 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente e indicata nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ad eventi sociopolitici, eventi naturali, atti di vandalismo e grandine, di cui all'art. 5.1, lettere a), b), e) e d).

Base - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ai soli eventi sociopolitici **e** naturali, di cui all'art. 5.1, lettere a) e b).

5.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliato avviso all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

In caso di evento sociopolitico o atto vandalico, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vistata.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessaria per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

5.7 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 5.8, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del

valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza.

5.8 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 5.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documetazione, risulta superiore a L. 40.000.000, I.V.A. compresa

5.9 Liquidazione del danno

In caso di sinistra il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 5.7, il controvalore.

5.10 Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, a mezzo arbitrato, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. In caso di disaccordo i Periti devono eleggerne un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, ad iniziativa della parte più diligente, vengono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.
Le Parti devono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina, per la Parte inadempiente, viene demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.
Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

5.11 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale — Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

5.12 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniarie da incendio, furto e rapina, Rottura cristalli, Dissequestro autoveicolo, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Ritiro patente

6.1 Rischi assicurati

Fermo macchina

L'Impresa corrisponde un'indennità di L. 10.000 per ogni giorno di fermo (forzata sosta tecnicamente necessaria per la riparazione dei danni) dell'autoveicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, indipendentemente dal tempo effettivo impiegato dal riparatore.
L'assicurazione è prestata per un massimo di sette giorni di fermo per ogni sinistro e per non più di due sinistri per ciascun periodo di assicurazione.

In caso di danno totale verrà corrisposta l'indennità per il periodo massimo di sette giorni. È condizione essenziale per l'operatività della garanzia: che sia stata presentata all'Impresa denuncia di sinistro di R.C.A., redatta sull'apposito stampato (Constatazione amichevole di incidente di cui all'ari- 2.10) e firmata congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; che al sinistro stesso tornino applicabili le procedure della Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.); che del sinistro risulti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.
Per la determinazione dei giorni (8 ore lavorative) si farà riferimento al tempario edito dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

R.C. trasportati

L'Impresa si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamene a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 251 /A) per la garanzia R.C.A. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato.

Perdite pecuniarie da incendio, furto e rapina

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 300.000 per ogni periodo di assicurazione, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:
— la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
— il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
— il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio o di furto;
— la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che componi la radiazione al P.R.A. dell'autoveicolo stesso.

L'Impresa rimborsa, altresì, in caso di danno totale da furto dell'autoveicolo assicurato, la parte del premio netto R.C.A. relativa al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato, quale risulta dal contrassegno, con il limite massimo di una annualità.
È condizione essenziale, per l'operatività della presente garanzia, che l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A., l'Incendio, il Furto e Rapina con polizza dell'Impresa e che non esistano cause ostative alla operatività delle garanzie Incendio, Furto e Rapina.

Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 600.000 per ciascun periodo assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura (escluse rigature e scheggiature). Non sono considerati cristalli i vetri dei fari.

Dissequestro autoveicolo

L'Impresa assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro dell'autoveicolo assicurato, sempreché tale provvedimento sia stato disposto a seguito di incidente della circolazione con danni alle persone.
È condizione essenziale, ai fini della operatività

della garanzia, che l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa e che non esistano cause ostative alla operatività di detta garanzia.

Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:

— di scegliere il legale - tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento - della cui opera intende avvalersi per la tutela dei suoi interessi nella istanza per il dissequestro dell'autoveicolo, ovvero quando vi sia conflitto di interessi con l'Impresa;
— di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con l'Impresa in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 6.8).

Rinuncia all'azione di rivalsa

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata se:

— l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio;
— la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo.

Perdita chiavi

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 300.000 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:

— per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi;
— per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

Ritiro patente

L'Impresa, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso all'autoveicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo:

— assume a proprio carico le spese di patrocinio per ottenere la restituzione della patente sospesa;
— corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera di L. 50.000 a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, con il massimo di 100 giorni per periodo di assicurazione. L'indennità sarà liquidata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo suindicato o di quello di spettanza, se inferiore. Essa è cumulabile con quella prevista da eventuali altre polizze coesistenti.

È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:

— il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'ari 54, lettera e, del Codice della Strada), escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova;
— l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa e la garanzia risulti operante;
— la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;
— il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
— sia stato presentato immediato ricorso all'Autorità competente avverso il provvedimento di sospensione e sia stato dato all'Impresa immediato avviso della restituzione della patente.

Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:

— di scegliere il legale - tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento - della cui opera intende avvalersi per la tutela dei suoi interessi nel ricorso per la restituzione della patente sospesa, ovvero quando vi sia conflitto di interessi con l'Impresa;
— di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con l'Impresa in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 6.8).

6.2 Garanzia aggiuntiva Incendio

Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

L'impresa si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di L 1.000.000, i danni materiali e

diretti arrecati aO'autoveicolo assicurato da incendio.La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'ari. 1907 C.C. qualunque sia il valore dell'autoveicolo.

6.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) avvenuti in occasione della guida da parte di persona non munita di regolare patente;
b) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
e) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
e) verificatisi in occasione di partecipazione a corse e gare ed alle relative prove o allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI e dagli Automobile Club locali;
f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

6.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

6.5 Formule

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 251/A).

Super - L'assicurazione è operante per i rischi di cui all'art. 6.1 compresi nelle garanzie; Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniarie da incendio-furto e rapina, Rottura cristalli, Dissequestro autoveicolo, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Ritiro patente.

Base - L'assicurazione è operante per i rischi di cui all'art. 6.1 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniarie da incendio-furto e rapina, Rottura cristalli, Dissequestro autoveicolo.

6.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliato avviso all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuda presentata all'Autorità competente e da questa vistata.
In caso di sospensione della patente, all'avviso di sinistro deve essere allegata la documentazione comprovante l'esecuzione del provvedimento di sospensione e la presentazione del ricorso avverso lo stesso.
Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Il ritardo di oltre 100 giorni nella denuncia dell'esecuzione del provvedimento di sospensione della patente comporta la decadenza totale della garanzia ritiro patente.

6.7 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione all'Impresa da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti.

— per **Fermo macchina:** copia della denuncia di sinistro presentata all'Impresa della R.C.A.; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni.

— per **Perdite pecuniarie:** copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della R.C.A.

— per **Rottura cristalli:** fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli.

*- per **Perdita chiavi:** fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in lire italiane presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

6.8 Liquidazione del sinistri a mezzo arbitrato Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria %

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, a mezzo arbitrato, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. In caso di disaccordo i Periti devono eleggerne un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, ad iniziativa della Parte più diligente, vengono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.
Le Parti devono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina per la Parte inadempiente, viene demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.
Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

6.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Linea **Pronto SARA,** una gamma di servizi in più a completa disposizione degli Assicurati con formula Super.

informatutto per l'automobilista

Per avere informazioni telefoniche su:

— Agenzie e Centri Liquidazione Danni SARA, sedi di Automobile Club provinciali e locali e rispettive Delegazioni;

— come comportarsi in caso di incidente automobilistico (interventi di soccorso immediato, modulo di Constatazione Amichevole, procedure CID e UCI, richieste di danni ai responsabili);

— reperimento di un perito automobilistico e/o di un legale di fiducia nella zona di interesse dell'Assicurato SARA;

— come espletare le pratiche automobilistiche;

— precauzioni di carattere assicurativo in caso di viaggio all'estero.

pronta riabilitazione

Per avere la consulenza telefonica di un medico specialista in ortopedia e di un fisiatra allo scopo di essere orientati verso il percorso terapeutico più indicato a risolvere il caso.

pronto medico specialista

Per avere pareri e consigli riguardanti la salute, per se e per i familiari conviventi, da parte di un'intera equipe di medici specialisti. Lo specialista, su appuntamento telefonico, approfondisce il quadro clinico, chiarisce i dubbi, da' informazioni sui centri sanitari e sulle terapie d'avanguardia.

Le informazioni si ottengono senza alcuna spesa telefonica da qualsiasi località italiana, basta comporre il numero verde 1678- 31051 e comunicare i dati identificativi della polizza SARA. Il servizio è attivo fino a diversa comunicazione dell'Impresa.

NORME CHE REGOLANO TUTELA PIÙ'

7.1 Adeguamento del valore

In occasione di ciascun rinnovo annuale il Contraente ha la facoltà di chiedere l'adeguamento del valore dell'autoveicolo assicurato all'eventuale diverso valore commerciale dell'autoveicolo stesso.

7.2 **Tutela** più

Il Contraente, che non si avvale dell'adeguamento di valore di cui all'ari. 7.1 e che rinnova senza variazioni il contratto, beneficia automaticamente, a partire dal primo rinnovo annuale, delle prestazioni aggiuntive di cui alle sotto riportate clausole Valore Costante e Infortuni Conducente.

Valore Costante *- In caso di danno parziale indennizzabile relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina, Guasti a valore intero ed Eventi speciali, l'indennizzo viene calcolato in base al valore dell'autoveicolo dichiarato, in polizza — con il limite del valore commerciale al momento della dichiarazione — anziché in base al valore commerciale dell'autoveicolo all'atto del sinistro.*

La presente clausola non è operante in caso di danno totale (definizione a pag. 11).

Infortuni Conducente *— A favore del conducente dell'autoveicolo descritto in polizza viene prestata — secondo la normativa di carattere generale della presente polizza e di quella specifica di cui agli articoli da 8.1 a 8.15 — una garanzia infortuni per i casi di morte e di invalidila permanente per le somme che risulteranno assicurate al momento del sinistro e che verranno calcolate sulla base dei seguenti criteri:*

a) per l'annualità assicurativa relativa al primo rinnovo, dette somme si determinano moltiplicando per il coefficiente 1.000 il 6% dei premi, escluse le imposte, corrisposti nell'anno stesso per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Guasti a valore intero ed Eventi speciali;

b) per i successivi tre rinnovi le somme di cui al precedente punto a) si incrementeranno, per ogni anno, per uguali importi;

e) dopo il quarto rinnovo annuale, le somme assicurate non si incrementeranno ulteriormente.

La percentuale si raddoppia (12%) relativamente ai premi delle garanzie anzidette che siano prestate per il solo caso di danno totale.

In caso di sostituzione della presente polizza senza variazione dell'autoveicolo e del valore dichiarato per lo stesso, i benefici derivanti dall'applicazione delle clausole Valore Costante e Infortuni Conducente saranno trasferiti sulla nuova polizza nella misura maturata su quella sostituita.

In ogni altro caso di sostituzione della polizza o di variazione del valore dichiarato, i benefici delle clausole decadranno completamente, per l'annualità in corso, per reiniziare daccapo in occasione del primo rinnovo.

Tutela più non trova applicazione in caso di variazione annua in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (ed. costo della vita) in misura superiore al 10%. La misura di detta variazione si ottiene ponendo a raffronto i valori riferiti al mese di giugno relativi ai due anni che precedono la data di scadenza contrattuale.

Tutela più consente al Contraente — in alternativa al risparmio di premio mediante l'adeguamento, a Sua richiesta, della somma assicurata al minor valore dell'autoveicolo — un migliore utilizzo del premio mediante l'attivazione in automatico delle garanzie *Valore Costante e Infortuni Conducente.*

IL CONDUCENTE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

— **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.

— **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta

— **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura — pubblico o privato — regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno

— **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

8.1 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso e su incarico del Contraente o del proprietario alla guida dei veicoli indicati in polizza (mod. 254/A).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti.

Sono compresi nell'assicurazione anche:

a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) l'annegamento;
e) l'assideramento od il congelamento;
d) la folgorazione;
e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

8.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. 8.1, nonché quelli causati:

a) dalla guida di veicoli o natanti diversi da quelli indicati in polizza (mod. 254/A);
b) dalla guida di natanti di oltre 50 tonnellate di stazza lorda;
e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante per i quali l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d) dalla guida di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
g) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
h) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particene atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc).

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

8.3 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica — anche successivamente alla scadenza della polizza — entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.

8.4 Supervalutazione morte

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.3, qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare L. 100.000.000.

8.5 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica — anche successivamente alla scadenza della polizza — entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, l'Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella di pag. 34.

Tabella: percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

	destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano od un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	**60%**	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
vertebre cervicali	10%	
vertebre dorsali	7%	
12" dorsale	12%	
cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%

8.6 Supervalutazione invalidità permanente

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.5, qualora l'infortunio comporti una invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, l'Impresa liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

8.7 Indennità di degenza

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.
La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

8.8 Supervalutazione dell'indennità di degenza

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.7, l'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempreché la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

8.9 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi.
L'assicurazione cessa al manifestarsi di dette affezioni.

8.10 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

8.11 Franchigia assoluta per invalidità permanente

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:
a) sulla parte di somma assicurata eccedente L. 100.000.000 e fino a L. 200.000.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indenizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;'
b) sulla parte di somma assicurata eccedente L. 200.000.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

8.12 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata entro tre giorni e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

8.13 Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona tìsicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui **all'art.** 8.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

8.14 Modalità di valutatone del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, previsti dall'ari. 8.13, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo, dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel quale caso il Collegio

può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

8.15 Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

9.1 Condizione speciale "Risparmio Club" per l'assicurazione Incendio, Furto, Rapina ed Eventi speciali

Al Contraente che all'atto della stipula del contratto dimostri che per l'autovettura o l'autoveicolo ad uso promiscuo assicurato esiste associazione ACI a suo nome in corso di validità, l'Impresa riconosce la riduzione di premio indicato sul frontespizio di polizza (mod. 251/A).
Tale condizione di Socio ACI deve sussistere anche al momento del sinistro. Tuttavia, l'associazione ACI scaduta è considerata convenzionalmente valida, purché il Contraente dimostri di averla rinnovata nel termine tassativo di 15 giorni dalla scadenza; quando l'associazione ACI risulti rinnovata dopo scaduto tale termine riprenderà validità ai suddetti fini con effetto dalle ore 24 del giorno del rinnovo.
In difetto di quanto precede l'indennizzo liquidabile ai sensi delle norme contrattuali verrà ridotto di una percentuale pari a quella desumibile dal raffronto fra l'ammontare della riduzione accordata e la sommatoria dei premi di tariffa indicati sul contratto per le garanzie di cui all'oggetto.

9.2 Condizione speciale Ritiro temporaneo della patente

L'Impresa, nel caso il Contraente sia Socio ACI, corrisponde una indennità di L. 5.000 per ogni giorno di sospensione temporanea della patente ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso all'autoveicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o nei caso di omicidio colposo.
È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia che: l'incidente sia accaduto durante il periodo di validità dell'assicurazione, ancorché il provvedimento venga disposto dopo scaduto detto periodo; la sospensione non sia dovuta a fatto doloso/) a seguito di fuga od omissione di soccorso´da parte della persona assicurata ovvero a cause diverse da quelle previste nei citati articoli del nuovo Codice della Strada; il veicolo sia regolarmente assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa all'atto dell'incidente; la persona assicurata non abbia in precedenza subito il ritiro o la sospensione temporanea della patente per più di una volta; la persona assicurata presenti tempestivo ricorso alle competenti Autorità avverso il provvedimento di sospensione e dia immediato avviso all'Impresa dell'avvenuta restituzione della patente.

L'indennità giornaliera sopra indicata spetta fino al giorno di scadenza o di revoca del provvedimento di sospensione della patente e comunque per un periodo massimo di 90 giorni, qualunque sia il numero di detti provvedimenti. L'indennità sarà liquidata in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo anzidetto o di quello di spettanza, se inferiore.
Qualora il Socio ACI sia persona giuridica, l'assicurazione vale per la persona fisica nominativamente indicata in apposita appendice.

9.3 Condizione speciale Assicurazione Infortuni

Qualora il Contraente sia Socio ACI, in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il Contraente ha iniziato il rapporto di associazione non più tardi della prima scadenza annuale della presente polizza e che lo ha successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro il Contraente d'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Responsabilità civile - La denuncia deve essere redatta sul modulo di **Constatazione amichevole di incidente** (che è opportuno tenere sempre in auto) seguendotutte le indicazioni riportate sul modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica all'Impresa.

L'apposizione delia-firma da parte di entrambi i conducenti consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dal proprio, assicuratore nei casi previsti dalla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.).

In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Corso Venezia n. 8 - 20121 Milano MI).

Va tenuto presente che l'occasionale trasporto di vittime di incidenti stradali da diritto al rimborsodi parte delle spese di pulitura della tappezzeria, danneggiata a seguito del soccorso prestato.

Si evidenziano le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Responsabilità civile	1.2 Altre assicurazioni 1.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 2.11 Modalità per la denuncia dei sinistri 2.15 Trasporto vittime della strada

Altre garanzie — La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.
Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- — data e luogo del sinistro;
- — garanzia interessata (Incendio, Furto, Guasti, ecc);
- — numero di polizza;
- — generalità del Contraente;
- — modalità del sinistro;
- — descrizione del danno;
- — indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- — Autorità interessate o intervenute;
- — generalità degli eventuali responsabili;
- — generalità di eventuali testimoni.

Per ottenere la liquidazione del danno l'Assicurato deve presentare:

- — **in caso di incendio:** la copia del verbale dell'Autorità intervenuta;

- — **in caso di furto totale:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità; l'estratto cronologico ed il certificato di perdita di possesso (rilasciati dal P.R.A.), il verbale di ritrovamento (rilasciato dalle Autorità intervenute) in caso di recupero dell'autoveicolo; in caso di mancato ritrovamento e su specifica richiesta dell'Impresa, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;

- — **in caso di furto parziale:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità e la fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;

- — **in caso di guasti:** la copia della denuncia di sinistro R.C.A. e la documentazione dei danni subiti e del loro ammontare;

- — **in caso di eventi sociopolitici e di vandalismo:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità;

— **in caso di eventi naturali:** la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;

— **in caso di fermo:** la copia della denuncia R.C.A. firmata da entrambi i conducenti, la fattura relativa alla riparazione dei danni;

— **in caso di perdite pecuniarie:** la copia del verbale delle Autorità (incendio); la copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità (furto o rapina); la ricevuta di pagamento della tassa di possesso; la ricevuta di pagamento del premio R.C.A.;

— **in caso di rottura dei cristalli:** la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;

— **in caso di perdita chiavi:** la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;

— **in caso di infortunio:** la certificazione mèdica.

Si evidenziano, in ogni caso, le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Incendio, Furto e Rapina	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	3.7	» » » »
	3.8	Determinazione dei danni indennizzabili
	3.10	Liquidazione del danno
garanzia Guasti	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	4.7	» » » »
	4.8	Determinazione dei danni indennizzabili
	4.10	Liquidazione del danno
garanzia Eventi speciali	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	5.6	» » » »
	5.7	Determinazione dei danni indennizzabili
	5.9	Liquidazione del danno
garanzie Globale Complementari	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	6.6	» » » »
	6.7	Liquidazione del danno
garanzie Infortuni	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	8.12	» » » »
	8.13	Criteri di indennizzabilità

T2 Roma — V/95-94